



Città metropolitana di Torino

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La Città metropolitana di Torino nella persona del Sindaco, Stefano LO RUSSO

e

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino nella persona del Comandante, Gen. B. Luigi VINCIGUERRA

di seguito indicate congiuntamente quali "Parti",

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che "Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto";





Città metropolitana di Torino

- al paragrafo 2, che "Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza"; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse";

VISTO l'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità:

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;





Città metropolitana di Torino

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 1a Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'art. 7, comma 8, il quale prevede che "Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza (...)";

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che "Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico denominato "ReGiS'";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 194, comma 3, secondo cui ogni soggetto aggiudicatore provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione





Città metropolitana di Torino

della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la quale, all'articolo 3, prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 8" e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e), m) che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto-legislativo 19 marzo 2001, n. 68 concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al





Città metropolitana di Torino

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

CONSIDERATO che i progetti PNRR che coinvolgono la Città metropolitana di Torino afferiscono alle sotto elencate Missioni:

- a. progetti "a titolarità" (nei quali l'Ente opera direttamente in veste di soggetto attuatore, ed è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione)
 - Missione 2 Componente 2 (M2C2), Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile: Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne;
 - Missione 2 Componente 3 (M2C3), Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici Intervento sull'istituto Tecnico Galilei Succursale di Avigliana. Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito a uso scolastico;
 - Missione 2 Componente 2 (M2C4), Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica, Tutela e Valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
 - Missione 4 Componente 1 (M4C1), Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole e piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- b. progetti c.d. "a regia" (che rientrano nella titolarità di altri soggetti attuatori ma riservano all'Ente un ruolo di coordinamento complessivo e puntuale)
 - Missione 5 Componente 2 (M5C2) Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Interventi a valere sui Piani Urbani Integrati;
 - Missione 5 Componente 3 (M5C3) Interventi Speciali per la Coesione Territoriale Interventi a valere sui Piani per la qualità dell'abitare (PINQuA);

CONSIDERATO che:





Città metropolitana di Torino

- a. per i progetti PNRR "a titolarità" la Città metropolitana, in qualità di attuatore diretto degli interventi, assume la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e delle modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, deve rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;
- b. per i progetti PNRR "a regìa" la Città metropolitana di Torino (Piani Urbani Integrati e Piani per la qualità dell'abitare) deve:
 - supportare i soggetti attuatori nelle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
 - effettuare controlli a campione nei confronti dei soggetti attuatori sull'avanzamento dei progetti, sui provvedimenti e sulla qualità del dato;
 - svolgere gli audit di primo livello attribuiti alla Città metropolitana, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa;

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la Città metropolitana di Torino e il Comando Provinciale Torino, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR e al Fondo Complementare, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a tutela dei bilanci pubblici, nazionale ed europeo, tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

- 1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del vigente quadro normativo, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Complementare, in modo da prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.
- 2. In particolare, è interesse comune delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie





Città metropolitana di Torino

pubbliche, truffa, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione europea tramite le Amministrazioni centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento *Next Generation EU* e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.

3. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 (Referenti)

Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i Referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

- a. per la Città metropolitana, le Unità costituite con Decreto del Sindaco metropolitano n. 57 del 11 maggio 2022 "Indirizzi organizzativi per la gestione del PNRR":
 - (1) sul piano programmatico, Unità Tecnica di Coordinamento;
 - (2) sul piano esecutivo, Unità Tecnica di Supporto;
- b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
 - (2) sul piano esecutivo, i Comandanti di Reparto della Guardia di Finanza di Torino territorialmente competenti.

Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

- 1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza di cui al D.Lgs n. 68/2001 e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la Città metropolitana comunica al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, con le modalità che saranno definite nell'ambito di un separata "Convenzione tecnica", da condividersi mediante scambio epistolare tra le parti:
 - a. sia per i progetti "a titolarità", sia per i progetti cc.dd. "a regia", i dati utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - b. per i progetti "a titolarità", oltre ai casi previsti dalla legge, laddove riscontrata, la ricorrenza di elementi astrattamente sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario quali:
 - (1) la presenza di collegamenti societari fra appaltatore e subappaltatore;





Città metropolitana di Torino

- (2) la presenza in cantiere di aziende/lavoratori non autorizzati/non qualificati;
- (3) l'avvio di procedure, ad opera della stazione appaltante, finalizzate alla risoluzione del contratto e/o all'applicazione di penali;
- (4) l'avvio di procedure di liquidazione volontaria/coatta amministrativa/fallimento in capo all'appaltatore;
- (5) il ritardo nell'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore/del subappaltatore, che abbia determinato l'applicazione di penali;
- (6) le varianti/modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2. La Guardia di Finanza, se ritenuto opportuno, potrà richiedere elementi di dettaglio circa gli interventi di cui sopra avanzando formale richiesta al Referente per il coordinamento delle attività di cui al precedente art. 2, che si impegna a riscontrare tale richiesta con ogni possibile urgenza.
- 3. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio degli Enti locali, dello Stato e dell'Unione europea;
 - b. assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
 - c. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo previste dal codice di procedura penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Parte contraente, laddove necessario per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi, la quale comunicherà, a sua volta, al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Collaborazione specifica di contrasto agli illeciti)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e riunioni tra i Responsabili delle istruttorie amministrative e rappresentanti dei Reparti operativi della Guardia di Finanza competenti per territorio per esaminare, con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, gli eventuali elementi sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario di cui all'art. 3, punto 1., lett. b., ovvero individuare, sulla base dell'esperienza maturata in corso d'opera, ulteriori alert di rischio.





Città metropolitana di Torino

2. Resta ferma l'autonomia della Guardia di Finanza nello svolgere ulteriori controlli di iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni.

Articolo 5 (Riservatezza e divulgazione dei dati)

- Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo le Parti
 osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n.
 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n.
 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n.
 15 del 2018.
- 2. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
- 3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario ne imponga la comunicazione a terzi.
- 4. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
 - a. Unità Tecnica di Coordinamento della Città metropolitana di Torino: pec comunicazioni.gdf@cert.cittametropolitana.torino.it;
 - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino: to0550000p@pec.gdf.it,

adottando le misure di sicurezza per lo scambio dati che saranno indicate nella richiamata "Convenzione tecnica".

Articolo 6 (Ulteriori disposizioni)

- 1. Allo scopo di consolidare efficaci procedure operative, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
- 2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.





Città metropolitana di Torino

3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Durata dell'accordo)

Il presente protocollo:

- a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;
- b. potrà essere esteso in qualunque momento a ulteriori soggetti attuatori che gestiscano risorse finanziarie ricomprese nel PNRR e nel Fondo Complementare e che abbiano interesse a rafforzare il sistema di controllo sulla legalità degli investimenti;
- c. potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Il Sindaco della Città metropolitana di Torino

Stefano LO RUSSO documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

II Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Gen. B. L. VINCIGUERRA documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate